GIUNTA REGIONE MARCHE

Servizio governo del territorio mobilità e infrastrutture Posizione di funzione urbanistica

Prot. n. 516925 del 10 agosto 2010

OGGETTO: Possibilità per un affittuario di realizzare un accessorio agricolo di cui all'art. 8 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13

Il Comune rileva che è stato presentato in Comune "un progetto per la realizzazione di un accessorio agricolo per il ricovero di bestiame bovino non rientrante tra gli allevamenti di tipo industriale di cui all'articolo 9 della LR 13/90" e che "il richiedente è un imprenditore agricolo a titolo principale ma i terreni sui quali intende costruire il fabbricato non sono di sua proprietà".

Osserva che l'art. 18 del Regolamento edilizio comunale, di cui allega copia, "comprende tra i soggetti legittimati anche gli affittuari agricoli ma non è chiaro se il soggetto richiedente sia da annoverarsi tra quelli descritti".

Chiede pertanto "se sia possibile per un affittuario (imprenditore agricolo) realizzare interventi di cui all'articolo 8 della LR 13/90, ed eventualmente a quali condizioni".

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

Un elenco, "a titolo esemplificativo", dei soggetti legittimati e presentare domanda di concessione edilizia (ora "permesso di costruire", ai sensi degli artt. 10 e seguenti del DPR 6 giugno 2001, n. 380) è contenuto nell'art. 19 del Regolamento edilizio tipo della Regione (RET), al quale risulta essersi adeguato l'art. 18 del Regolamento edilizio **del Comune**.

Come si può notare, legittimati a richiedere il permesso di costruire per realizzare nuove costruzioni sono soltanto coloro che hanno un diritto di proprietà o di superficie sulle relative aree, cioè coloro che hanno un diritto reale sulle stesse.

L'affittuario di un terreno agricolo, parte di un contratto con effetti obbligatori e non reali, può realizzare sul terreno che ha in affitto un nuovo annesso agricolo di cui all'art. 8 della L.R. n. 13/1990 soltanto previo specifico ed inequivocabile assenso da parte del relativo proprietario e, in mancanza, seguendo il procedimento disciplinato dagli articoli 16 e seguenti della legge 3 maggio 1982, n. 203, se ne ricorrono le condizioni, come specificato anche dall'art. 19, comma 3, lett. h) del RET.